

DOMANDA DI PAGAMENTO CONTRIBUTO

Brevi cenni della normativa citata nel modulo di sottoscrizione della richiesta

Art. 28 D.P.R. 600/73.

Ritenuta sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli Enti pubblici

Le regioni, Le provincie, i Comuni e gli altri Enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o sul reddito delle persone giuridiche sull'ammontare dei **contributi corrisposti ad imprese**, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali.

Tale ritenuta non si applica:

- ai contributi corrisposti ad **ONLUS** (art. 16 D. Lgs. 460/1997).
- a soggetti che svolgono la loro attività **non in regime d'impresa**.

Art. 55 D.P.R. 917/86

Redditi d'impresa.

1. Sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 c.c. e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa.

2. Sono inoltre considerati redditi d'impresa:

- a) i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma d'impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 c.c.
- b) i redditi derivanti dall'attività di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne.
- c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 32, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice nonché alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività di impresa.

3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attività commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate nel presente.

Art. 30 D.L. 185/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009- Modello Enti Associativi (EAS).

Ai sensi dell'art.30 della legge 2/2009, cosiddetto "decreto anticrisi" ,tutti gli Enti Associativi, devono fornire all' Agenzia delle Entrate, entro il 15 dicembre 2009, informazioni sul proprio stato giuridico e fiscale mediante l' invio del Modello EAS per il tramite un intermediario abilitato.

Sono esonerate dall'adempimento le associazioni iscritte ai Registri regionali delle organizzazioni di volontariato che non svolgano attività commerciali diverse da quelle marginali e le associazioni iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS.

Il mancato invio del Modello EAS comporta il non riconoscimento ai fini fiscali della qualifica di Ente Associativo e pertanto l'Ente sarà considerato, dall'Agenzia delle Entrate , " Ente Commerciale" a tutti gli effetti e non potrà più godere delle agevolazioni fiscali relative alla detassazione di quote associative , entrate e contributi istituzionali ecc.

Art. 6 COMMA 2 D.L. 78/2010

Riduzione dei costi degli apparati amministrativi

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, nonché la titolarità dei medesimi organi, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche è onorifica.

La suddetta partecipazione può dare luogo solo al rimborso delle spese sostenute ed a gettoni di presenza, se previsti dalla normativa vigente, di importo non superiore a 30 euro a seduta giornaliera.

Pertanto a partire dal 31 maggio 2010 alla partecipazione e alla titolarità degli organi collegiali degli Enti omnicomprensivamente intesi negli esatti termini di cui al libro I, tit. II del codice civile (ex artt. 11, 12 e 12-bis: persone giuridiche pubbliche e persone giuridiche private, sub specie di pubbliche amministrazioni, associazioni, fondazioni e società commerciali) che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, si applica tale regime.

Per gli enti privati è previsto un obbligo di adeguamento, altrimenti non potranno più ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle finanze pubbliche. Rimanendo in ogni caso salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Quanto disposto non trova applicazione nei confronti:

- **Degli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n.300/1999 (organi del governo centrale come Ministeri e Agenzie)**
- **Degli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n.165/2001, art.1 c.2 tra cui rientrano gli enti locali, le regioni, loro consorzi ed associazioni**
- **Delle università**
- **Delle camere di commercio**
- **Degli enti del servizio sanitario nazionale**
- **Degli enti indicati nell'ambito della tabella c della legge finanziaria per l'anno 2010 (stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria)**
- **Degli enti previdenziali e assistenziali nazionali**
- **Delle ONLUS**
- **Delle Associazioni di Promozione Sociale**

(La legge istituisce un registro nazionale e prevede dei registri regionali ai quali è necessario, essere iscritti, per poter godere delle agevolazioni della legge e per poter stipulare convenzioni con enti pubblici, come già previsto per gli organismi di volontariato)